



## **Delibera della Giunta Regionale n. 229 del 31/05/2011**

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 2 Veterinario

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO DELL'INTESA DELL' 8 LUGLIO 2010 TRA GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO CONCERNENTE LE "LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.854/2004 E DEL REGOLAMENTO (CE) N.853/2004 NEL SETTORE DEI MOLLUSCHI BIVALVI".

**Il Presidente Caldoro**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che

- a) nella fascia litoranea della Regione Campania taluni specchi d'acqua, sia sede di banchi naturali che in concessione, sono utilizzati per la produzione di molluschi bivalvi;
- b) la produzione di molluschi bivalvi rappresenta un importante risorsa economica in particolare in alcuni comuni della fascia costiera ove insistono impianti di allevamento;
- c) in Campania, per tradizione ed abitudini alimentari è rilevante l'entità della commercializzazione e del consumo dei molluschi bivalvi;
- d) gli adempimenti a carico degli operatori del settore alimentare e dell'autorità competente in materia di sicurezza alimentare sono stati disciplinati dalla delibera di Giunta Regionale n. 2234 del 21 dicembre 2007 con la quale è stata recepita l'Intesa del 25 gennaio 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "*Linee guida sui molluschi bivalvi vivi e la nuova regolamentazione comunitaria*";

**VISTI**

- a) il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b) il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- c) Il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- d) il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- e) il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- f) il Regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- g) il Regolamento CE n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE n. 854/2004 e C) n. 882/2004, deroga al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e CE n. 854/2004;
- h) il Regolamento CE 2076/2005 che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti 853/2004 e 854/2004 e 882/2004 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e 854/04;
- i) il Regolamento CE n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
- j) il Regolamento CE n. 1666/2006 della Commissione del 6 novembre 2006, che modifica il Regolamento CE n. 2076/2005;

- k) il Regolamento CE n. 1069/2009 recante misure sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- l) il Regolamento CE n. 15/2011 che modifica il Regolamento CE n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi;
- m) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo il quale le Regioni designano le aree idonee alla vita dei molluschi bivalvi e gasteropodi;
- n) il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- o) la delibera n. 795 del 16 giugno 2006 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha approvato le procedure che gli operatori del settore alimentare devono adottare per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall'art. 4, paragrafo 2, allegato III del Regolamento n. 853/2004;
- p) la delibera n. 796 del 16 giugno 2006 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha approvato le linee guida applicative del Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento e Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- q) la delibera n. 797 del 16 giugno 2006 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha approvato le linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento e Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
- r) il decreto dirigenziale n. 9 del 24/2/2011 dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità con il quale è stata approvata la nuova individuazione dei punti di sbarco del pescato sul demanio marittimo della Campania;
- s) il decreto dirigenziale n. 12 del 11/3/2011 che disciplina il controllo sanitario che viene effettuato presso i punti di sbarco della Campania;
- t) l'Intesa del 8 luglio 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

**CONSIDERATO** che

- a) è necessario adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza dei molluschi bivalvi a partire dalle prime fasi della filiera;
- b) spetta all'autorità competente in materia di sicurezza alimentare, che a livello regionale è rappresentata dal Settore Veterinario dell'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, la classificazione ed il monitoraggio sulle zone di produzione e di stabulazione, ai sensi del Regolamento CE n. 854/2004;
- c) spetta ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., autorità competente a livello locale in materia di sicurezza alimentare, il controllo sull'intera filiera della produzione dei molluschi, alla pari di tutti gli altri alimenti di origine animale;
- d) compete alla Regione la designazione delle aree da destinare alla produzione di molluschi bivalvi e di gasteropodi ed il monitoraggio delle acque destinate alla molluschicoltura;
- e) compete all'A.R.P.A.C. il monitoraggio delle acque ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- f) compete all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici l'esecuzione delle analisi sui molluschi bivalvi;
- g) la citata Intesa dell'8 luglio 2010 prevede che, preliminarmente alla classificazione, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. devono tenere conto delle fonti di contaminazione prossime alle zone di produzione ed esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione

- umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, e devono determinarne le caratteristiche della circolazione in funzione dell'andamento delle correnti, della batimetria e del ciclo delle maree;
- h) la classificazione delle zone di produzione è effettuata a seguito di accertamenti analitici eseguiti su campioni di molluschi per valutare il livello di contaminazione fecale, determinato attraverso il tenore di escherichia coli e sulla base di accertamenti ispettivi e documentali eseguiti dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., tenendo conto di informazioni sull'ubicazione e sulla natura di eventuali fonti di contaminazione presenti in prossimità delle zone da classificare;
- i) le zone di produzione di molluschi bivalvi classificate sono sottoposte a monitoraggio periodico, eseguito su campioni di molluschi prelevati con la frequenza di seguito riportata:
- 1) quindicinale per la determinazione delle biotossine algali;
  - 2) mensile per la determinazione dei parametri microbiologici;
  - 3) semestrale per la determinazione dei parametri chimici;

**PRESO ATTO** che

- a) al momento non sono disponibili dati relativi ai quantitativi organici emessi dalle fonti di contaminazione nei diversi periodi dell'anno in funzione dei fattori prima citati, né di dati relativi alle caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nelle zone di produzione;
- b) in assenza dei predetti dati, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. non dispongono di informazioni sulla circolazione degli inquinanti negli specchi d'acqua utilizzati per la produzione di molluschi bivalvi;
- c) la distanza dalle fonti d'inquinamento, unitamente all'azione delle correnti marine superficiali e profonde, ne riduce l'incidenza sfavorevole sulle zone di produzione di molluschi bivalvi ubicate al largo a distanza di sicurezza;
- d) la stabilità dei parametri chimici e microbiologici delle zone di produzione di molluschi bivalvi è determinata attraverso il monitoraggio periodico effettuato dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.;

**RITENUTO** che

- a) in assenza dei dati relativi alla circolazione degli inquinanti organici emessi dalle fonti di contaminazione, al ciclo delle maree ed all'andamento della corrente, la sicurezza alimentare dei molluschi raccolti nelle zone di produzione può essere garantita attraverso l'intensificazione del monitoraggio periodico successivo alla classificazione;

**TENUTO CONTO** che

- a) con nota n. 40326 del 4/11/2010 l'A.R.P.A.C. ha comunicato al Settore Veterinario Regionale che è in fase di redazione una proposta progettuale al fine di ottenere dati correntometrici per la conoscenza delle correnti sotto costa, per lo studio delle dinamiche e per la gestione e il controllo delle attività antropiche insediate negli specchi d'acqua costieri;
- b) con decreto del Settore Veterinario n. 127 del 30/12/2010 è stato approvato un progetto sperimentale proposto dal Dipartimento di Scienze Applicate dell'Università di Napoli Parthenope per lo sviluppo di un software necessario all'Osservatorio Regionale per la

Sicurezza Alimentare (ORSA) per la previsione degli interventi a tutela del consumatore sulle attività di molluschicoltura esercitate lungo le coste campane attraverso la modellistica di eventi di inquinamento basato su tecnologie di calcolo distribuito ad alte prestazioni e dotato di interfaccia web avanzata, che consente di ottenere dati correntometrici, anche predittivi, per la conoscenza delle correnti sotto costa;

- c) che, come si rileva dal piano di monitoraggio finora attuato dalle AA.SS.LL., fatta eccezione dell'ostreopsis ovata, negli specchi d'acqua utilizzati in Campania per la produzione di molluschi bivalvi il rischio relativo alla presenza di tossine o fitoplancton è molto basso;

**RITENUTO** necessario

- a) recepire l'Intesa del 8 luglio 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 854/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*", ed approvare le predette Linee guida con le opportune integrazioni in relazione alle specificità regionali;
- b) stabilire che l'autorità competente, nelle more dell'acquisizione di un idoneo sistema di rilevamento della circolazione degli inquinanti, può comunque procedere alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi, ad eccezione di quelle ubicate entro i cinquecento metri dalle fonti di contaminazione per le quali è preclusa la classificazione, purché seguita dall'intensificazione del monitoraggio eseguito, per almeno 12 mesi, con le seguenti frequenze di campionamento dei molluschi:
- c) trimestrale anziché semestrale per la determinazione degli esami chimici;
- d) quindicinale anziché mensile per la determinazione dei parametri microbiologici;
- e) disciplinare le procedure per lo svolgimento dei controlli ufficiali sulla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;
- f) disporre che i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., effettuino i controlli sulle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi presenti nelle acque della Campania;
- g) fornire le indicazioni agli operatori del settore alimentare per applicare le disposizioni dei Regolamenti comunitari in tutte le fasi della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi;
- h) revocare la delibera n. 2234 del 21 dicembre 2007 di recepimento dell'Intesa del 25 gennaio 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "*Linee guida sui molluschi bivalvi vivi e la nuova regolamentazione comunitaria*";

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. di **recepire** l'Intesa del 8 luglio 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 854/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

2. di **approvare** le Linee guida di cui al predetto accordo allegate alla presente delibera e che formano parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di **revocare** la delibera n. 2234 del 21 dicembre 2007 con la quale la Giunta Regionale della Campania aveva recepito l'Intesa del 25 gennaio 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "*Linee guida sui molluschi bivalvi vivi e la nuova regolamentazione comunitaria*";
4. di **stabilire**:
5. di **procedere**, in via transitoria nelle more dell'acquisizione di dati relativi alla circolazione degli inquinanti, alla classificazione di nuove aree garantendo la sicurezza alimentare attraverso l'intensificazione del monitoraggio chimico e microbiologico successivo alla classificazione per almeno 12 mesi, con le seguenti frequenze:
  - 5.1 trimestrale per la determinazione degli esami chimici, anziché la frequenza semestrale prevista dalle Linee guida allegate;
  - 5.2 quindicinale per la determinazione dei parametri microbiologici, anziché la frequenza mensile prevista dalle Linee guida allegate;
6. di **inviare** il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario, all'Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settori Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Ciclo Integrato delle acque, all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca, all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare, all'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Campania, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)